

**Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art.3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, finalizzati alla "Verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nella regione Friuli Venezia Giulia".**

<b>N. Lotto</b>	<b>Denominazione</b>	<b>CIG</b>
<b>1</b>	Schede patrimoniali GOB0268 – GOB0286 – GOB0293	<b>77040016BD</b>
<b>2</b>	Schede patrimoniali PNB0029 – PNB0260 – PNB0263	<b>77040363A0</b>
<b>3</b>	Schede patrimoniali UDB1014 – UDB1191	<b>7704061840</b>
<b>4</b>	Scheda patrimoniale UDB0657	<b>7704083A67</b>
<b>5</b>	Scheda patrimoniale UDB1247	<b>770409979C</b>

**CUP: G29C18000050005**

### **RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

**Quesito n.01 - Nel disciplinare di gara è richiesto che il professionista responsabile della diagnosi energetica e certificazione energetica, debba possedere oltre alla laurea quinquennale anche la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell'Energia).**

**Si chiede: se l'attestato di qualifica di Consulente Energetico Esperto CasaClima, rilasciato dall'Agenzia per l'Energia CasaClima \_ Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, possa essere titolo professionale utile alla qualificazione richiesta.**

**Risposta -** L'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è la figura professionale che possiede le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente ed pertanto deve essere in possesso di attestazione di **Esperto in Gestione dell'Energia** certificata da organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI 11339.

**Quesito n.02 - Con riferimento alla richiesta dei servizi svolti dai concorrenti, descritti nelle relative schede (sub criterio A.1, A.2, A.3 e A.4 a pg. 35 e 36 del disciplinare), con la presente si richiede, rispetto al lotto 4 (cod. scheda UDB0657), nel comune di Udine, essendo la caserma legionale dei Carabinieri un complesso unico costituito da più corpi di fabbrica, quale sia la superficie lorda da considerare del bene più piccolo ricompreso nel lotto in questione.**

**Risposta -** Con riferimento al suo quesito, si rappresenta che nel caso di specie il Bene a cui ci si riferisce coincide con l'intero compendio immobiliare cod. scheda UDB0657 essendo il lotto composto da un solo Bene.

**Quesito n.03 - Con riferimento al riscontro di cui al Quesito n. 02, avendo chiarito che la superficie minima coincide con l'intero compendio immobiliare, essendo il bene composto**

da più edifici la cui totalità somma ad una ingente quadratura si richiede se, per la dimostrazione del possesso dei requisiti per il lotto 4, possa essere adoperato il medesimo criterio, ovvero svolgimento della medesima prestazione professionale su una pluralità di edifici con il medesimo cliente per immobili di sua competenza.

**Risposta** - Per quanto concerne i **requisiti di capacità tecnica e professionale**, come meglio specificato nel disciplinare di gara, è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.

- I. Con riferimento al solo Lotto 4, per quanto concerne il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. e), si richiede di fornire un elenco di servizi d'ingegneria e di architettura **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

#### Lotto 4

Categoria - ID Opere - DESTINAZIONE FUNZIONALE	Corrispondenza L. 143/49	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G	Valore	coeff.	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (parametrato al corrispettivo dei servizi da espletare)	Importo complessivo minimo dei servizi (parametrato all'importo dei lavori)
STRUTTURE - S.03 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	l/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative ...	0,95	€ 109.582,97	1	€ 109.582,97	-
STRUTTURE - S.03 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	l/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative ...	0,95	€ 6.951.595,08	1	-	€ 6.951.595,08
EDILIZIA - E.20 - Edifici e manufatti esistenti	l/c	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 47.398,49	1	€ 47.398,49	-

La comprova del requisito è fornita mediante certificazioni/attestazioni rilasciati da Committenti pubblici/privati e/o attraverso atti autorizzativi o concessori e/o certificati di collaudo e/o copie dei contratti e delle fatture relative alle prestazioni dichiarate. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID opere e l'importo del servizio nonché l'importo dei lavori.

In relazione ai requisiti sopra enunciati, si precisa che per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla categoria e ID di Opere S03 e S04 parametrato all'importo dei lavori stimato dalla S.A., il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi tecnici riferiti ad interventi dell'importo lavori indicato. Per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla categoria e ID di Opere S03 o S04, E20 parametrati all'importo del servizio secondo quanto sopra esplicitato, il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi tecnici per l'importo del corrispettivo indicato.

Pertanto, nella definizione di tale requisito di partecipazione, non si fa in alcun modo riferimento alla superficie degli immobili.

- II. Con riferimento al solo Lotto 4, per quanto concerne il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. f) si richiede di indicare i servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, **per ciascuna delle categorie e ID** della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

**Lotto 4**

Categoria - ID Opere - DESTINAZIONE FUNZIONALE	Corrispondenza L. 143/49	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G	Valore	coeff.	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (parametrato al corrispettivo dei servizi da espletare)	Importo complessivo minimo dei servizi (parametrato all'importo dei lavori)
STRUTTURE - S.03 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	l/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative ...	0,95	€ 109.582,97	0,4	€ 43.833,19	-
STRUTTURE - S.03 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	l/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative ...	0,95	€ 6.951.595,08	0,4	-	€ 2.780.638,03
EDILIZIA - E.20 - Edifici e manufatti esistenti	l/c	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 47.398,49	0,4	€ 18.959,39	-

La comprova del requisito è fornita mediante certificazioni/attestazioni rilasciati da Committenti pubblici/privati e/o attraverso atti autorizzativi o concessori e/o certificati di collaudo e/o copie dei contratti e delle fatture relative alle prestazioni dichiarate. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio ovvero l'importo dei lavori.

Per le categorie S.03, S.04, E.20 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, **le attività svolte per opere analoghe** a quelle oggetto dei servizi da affidare **sono da ritenersi idonee** a comprovare i requisiti **quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

**In merito al quesito formulato si chiarisce che "la prestazione professionale su una pluralità di edifici con il medesimo cliente per immobili di sua competenza" dovrà necessariamente ricondursi ad incarichi in numero (almeno due per ogni categoria), importo (vedi tabella per lotto 4) categoria e grado di complessità sufficienti a soddisfare i requisiti di cui sopra.**

Per ulteriori chiarimenti in merito all'argomento si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che all'art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: *<...Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come*

*dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.  
...>*

**Quesito n.04 - Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:**

- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica,**
- oppure**
- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?**

**Risposta -** Per quanto concerne i **requisiti di capacità tecnica e professionale** è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.

In particolare al paragrafo 7.3 non si fa alcun riferimento alla tipologia di servizi d'ingegneria e di architettura da portare a comprova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio: Studi di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Collaudi tecnico amministrativi e strutturali, ecc), ma alle Categorie e ID Opere dei lavori a cui essi sono correlati secondo le regole esplicitate nello stesso paragrafo.

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

**Quesito n.05 - Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti nr. 7 chiarimenti:**

- 1. In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?**
- 2. Si richiede conferma, come da determina anac, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.**
- 3. Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell'offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.**
- 4. Si richiede conferma della seguente:**  
Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i..  
Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione. In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione

appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

5. In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente < 30% ?
6. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.
7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?

**Risposta** – Con riferimento al quesito posto si chiarisce quanto segue:

1. Paragrafo 7.1 relativamente ai Requisiti del gruppo di lavoro al punto 5 si chiede anche la presenza della seguente professionalità:  
N. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia.
2. Tale professionista dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia) in qualunque settore. Fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si conferma che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.  
Per meglio chiarire l'argomento si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che all'art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: *<...Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. ...>*
3. Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB.
4. Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, un requisito di idoneità professionale, che dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.

La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

5. Sì, fermo restando che, in fase esecutiva, laddove il contraente intenda effettivamente ricorrere al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente anche al rispetto della quota del 30% di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
6. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo si conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire a cura della mandataria.
7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo non è necessario che i mandanti siano registrati al Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio.

**Quesito n.06 Buongiorno, chiediamo conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (sia lavori che servizi) sono assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal codice appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, Rilievo BIM / Audit Energetico.**

**Risposta** – Vedasi risposta al quesito n. 04.

**Quesito n.07 Buongiorno con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:**

1. In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale o misto, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?
  2. Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?
  3. Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?
  4. La documentazione amministrativa (certificati di regolare esecuzione o contratti e fatture) comprovante i requisiti di partecipazione richiesti, in quale sezione del portale deve essere inserita? Ad es. in "altro allegato". Si richiede lo stesso anche per quella tecnica in riferimento al criterio A, ad es. in "area generica allegati".
- Grazie**

**Risposta** – Con riferimento al quesito posto si chiarisce quanto segue:

1. la risposta non è univoca ma varia in funzione della tipologia di raggruppamento che parteciperà alla gara; in particolare, fermo restando quanto espressamente disciplinato al paragrafo 7.4 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE" della *lex specialis*:
  - a. nel caso di un **raggruppamento temporaneo orizzontale**, i requisiti dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara, devono essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Ne consegue, dunque, che la mandataria dovrà possedere una quota superiore a quella di ciascuna delle mandanti con solo riferimento alla somma degli importi complessivi minimi per l'elenco dei servizi (parametrato al corrispettivo dei servizi da espletare), per ognuna delle Categorie e ID, indicati nella *Tabella 2: "Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi per singoli Lotti"*.

Si precisa, inoltre, al fine della comprova dei requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara, che non potranno essere presentati i medesimi servizi su più categorie o ID di cui *Tabella 2: "Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi per singoli Lotti"*.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 lett. f) del disciplinare di gara, in caso di raggruppamento orizzontale, gli stessi devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Ne consegue, dunque, che la mandataria dovrà possedere un numero di servizi "di punta" superiore a quello di ciascuna delle mandanti. A titolo esclusivamente esemplificativo si ipotizza la partecipazione al Lotto 1, nel caso di specie la mandataria, sui sei servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni da dover possedere come requisito di partecipazione (infatti se ne richiedono due per ogni categoria e ID cioè due per ognuna delle righe che compongono la *Tabella 3: "Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta per singoli Lotti"* con riferimento al Lotto per cui si intende partecipare, in questo caso il Lotto 1) la mandataria dovrà possederne un numero intero (non si ammettono frazionamenti) superiore a quella di ognuno delle mandanti.

Inoltre, si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

- b.** Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale ovvero all'importo complessivo minimo relativo ai servizi svolti, con riferimento alla categoria/ID opere S03 e S04 parametrato al corrispettivo.

Si precisa, inoltre, al fine della comprova dei requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara, che non potranno essere presentati i medesimi servizi su più categorie o ID di cui *Tabella 2: "Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi per singoli Lotti"*.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, inoltre, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al punto 7.3 lett. f) del disciplinare di gara, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente ovvero all'importo complessivo minimo relativo ai servizi svolti, con riferimento alla Categoria/ID opere S03 e S04 parametrato al corrispettivo.

Si precisa che, con riferimento alla *Tabella 3: "Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta per singoli Lotti"* si intendono per "servizi di punta attinenti alla categoria prevalente" quelli coincidenti con le categorie S.03 e S.04, per la sola colonna denominata "Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (parametrato al corrispettivo dei servizi da espletare)" della stesa tabella.

- c.** Con riferimento al **raggruppamento misto**, preme precisare che lo stesso si ha allorché, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente che orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860). In tal caso, il raggruppamento presenterà elementi strutturali propri sia di quello orizzontale che verticale e una quota minoritaria della prestazione principale può essere svolta da una mandante, purché quest'ultima possieda una parte dei requisiti relativi alla prestazione principale. Inoltre, si chiarisce che un raggruppamento misto è un raggruppamento di tipo verticale nel quale valgono le regole riportate al punto **b.** di cui sopra, in cui la mandataria può essere costituita da un sub raggruppamento orizzontale e, una o tutte, le mandanti possono essere costituite da sub raggruppamenti orizzontali; all'interno dei predetti sub raggruppamenti orizzontali, ove presenti, valgono le regole di cui al punto **a.**

Fermo restando quanto sopra riportato e salvo diverse specifiche di cui alla lex specialis, si rammenta che nel caso di specie non sono stati indicati vincoli di corrispondenza tra i requisiti minimi di partecipazione e la quota di compartecipazione al raggruppamento temporaneo.

2. Si precisa che al paragrafo 7.3 – “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara non si fa alcun riferimento ad un fatturato specifico relativo agli audit. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella risposta al Quesito n.04.
3. Come riportato al paragrafo 15.3.1 – “Dichiarazioni integrative” del disciplinare di gara, nel caso delle società di ingegneria e nel caso delle società di professionisti, l’organigramma aggiornato di cui al D.M. 263/2016 potrà essere presentato in allegato alla “dichiarazione integrativa dati generali del concorrente (All. III della lex specialis)” che dovrà essere nell’insieme sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate nello stesso disciplinare di gara.
4. Ai fini della partecipazione alla procedura i requisiti richiesti nel Disciplinare di gara dovranno essere esclusivamente dichiarati nell’ambito del DGUE (All. II) e nella dichiarazione integrativa (All.III). La comprova dei requisiti dichiarati sarà effettuata solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto ex art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e come meglio esplicitato al paragrafo 23 – “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” della *lex specialis*. Pertanto, non è necessario inserire alcun documento di comprova requisiti nelle buste di qualifica e tecnica del portale telematico degli acquisti. La documentazione di comprova verrà richiesta al solo aggiudicatario che su espressa richiesta del RUP della gara provvederà a inserirla sulla piattaforma dell’ANAC alla sezione AVCpass.

**Quesito n.08 In caso di partecipazione di raggruppamento di tipo misto, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie, è prevista una quota % minima da assegnare alle mandanti? Sul disciplinare non è riportato tale informazione. Grazie**

**Risposta** – In relazione al quesito in esame si conferma che non è prevista una quota percentuale minima da assegnare alla/e mandante/i. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla risposta data al Quesito n.07.

**Quesito n.09 Buon giorno, il bando indica che è possibile indicare per la prestazione più di un soggetto. E' possibile quindi che il professionista abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art.98 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. sia un professionista non appartenente ai professionisti indicati ai punti 1, 2 e 3 descritti nei requisiti dei gruppi di lavoro? Grazie**

**Risposta** – Come chiaramente esplicitato al paragrafo 7.1 – “Requisiti di idoneità” relativamente ai requisiti del gruppo di lavoro, è richiesto che almeno uno tra i professionisti indicati ai punti 1, 2 e 3 sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Quesito n.10 Spett.le Ente, si richiede se, per quanto attiene alla Scheda A3 relativa al servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, con restituzione in modalità BIM, da presentare all'interno della BUSTA B di offerta tecnica, è possibile esplicitare cosa la Spett.le Stazione Appaltante intenda per "espliciti in modalità BIM" . Si richiede quindi se saranno valutati positivamente quei servizi di rilievo eseguito con la stazione totale/laser scanner ai quali è seguita una restituzione/progettazione in BIM? Si ringrazia cordialmente**



**Risposta** – Con riferimento alla prima parte del quesito, si rappresenta che nel disciplinare di gara, al paragrafo 16 “CONTENUTO DELLA BUSTA B – RISPOSTA TECNICA”, è riportato <... Scheda A3 – compilando l'allegato VII, (costituita da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, **con restituzione in modalità BIM**....>. Come evincibile dai documenti di gara, questa Stazione Appaltante intende per servizio in “modalità BIM” ogni attività svolta nell’ambito di un processo teso a descrivere un’opera reale con un insieme di informazioni grafiche e non grafiche, organizzate secondo un complesso di regole che definiscono la cosiddetta “Opera Digitale”, ovvero Modello di Dati. Inoltre, si precisa che per quanto riguarda la verifica della vulnerabilità sismica, espletata con la modalità BIM, si intende un servizio svolto con software in grado di garantire l’interoperabilità dei dati, con la modellazione di oggetti tridimensionali, a cui siano stati associati attributi specifici e significativi, o comunque nell’ambito di un più ampio processo BIM. Con riferimento alla seconda parte del quesito posto, riguardo all’attribuzione dei relativi punteggi, si rimanda integralmente al paragrafo 18 – “criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara.

**Quesito n.11** Buonasera, avrei il seguente chiarimento da porre: anche in caso di partecipazione di un Raggruppamento Orizzontale, è necessario indicare oltre alle quote % di partecipazione di ogni componente anche la parte del servizio che esso eseguirà in caso di aggiudicazione? Grazie

**Risposta** – Si conferma la necessità di indicare all’interno della Domanda di partecipazione (All. I del Disciplinare di gara) oltre la quota, anche le parti di servizio che verranno eseguite da ciascun componente il Raggruppamento, come peraltro, previsto dall’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016.

**Quesito n.12** I servizi ritenuti affini e portati a corredo dell'offerta tecnica (CRITERIO A), possono essere stati "approvati e/o validati e/o presentati all'Ente Committente e/o all'Ufficio del Genio Civile" dopo la data della pubblicazione della gara (12 dicembre 2018) ma prima della scadenza della stessa (25 febbraio 2019)?

**Risposta** – In analogia a quanto previsto al paragrafo 7.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale” i servizi portati a corredo dell’offerta tecnica devono essere antecedenti alla data di pubblicazione del bando (12 dicembre 2018 data di pubblicazione sulla GURI).

**Quesito n.13** Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti la cauzione provvisoria, prevista ai sensi dell'art. 93 co.1, possa essere unica con l'importo della stessa pari alla somma complessiva data dall'importo dovuto per ciascun lotto. La domanda deriva dalla circostanza che la scrivente ha riscontrato la procedura sopra descritta, nel disciplinare della stessa gara per la Regione Lazio (pag. 24 nota 2).

**Risposta** – Come chiaramente sancito al paragrafo 3 del disciplinare di gara <...ciascun concorrente può presentare offerta per un unico lotto....>.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Manuel Rosso